



COMUNE DI RAGUSA



PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

**ai sensi dell'art.53 del Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e
delle affissioni di cui alle Delibere di Consiglio Comunale 28/2024 e 11/2025**

ELABORATO

Norme Tecniche di Attuazione

Il Dirigente del Settore III

Ing. Giancarlo Dimartino

Il tecnico incaricato

Pianif. Costanza Dipasquale

Il Sindaco

Avv. Giuseppe Cassì

L'Assessore

Ing. Giovanni Giuffrida

Luglio 2026



CAPO I - DIPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Finalità e ambito di applicazione del Piano	3
Art. 2 Elaborati di Piano	4
Art. 3 Approvazione e aggiornamento del Piano	5
Art. 4 Responsabile del servizio e rilascio delle autorizzazioni	5
Art. 5 Individuazione del centro abitato e classificazione delle strade	5
Art. 6 Suddivisione del territorio in zone omogenee	6
Art. 7 Disciplina specifica per le zone	7
Art. 8 Beni paesaggistici e storico-culturali e verde pubblico	8
CAPO II - REGOLE GENERALI DI INSTALLAZIONE	9
Art. 9 Requisiti generali degli impianti	9
Art. 10 Caratteristiche e collocazione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi	9
Art. 11 Targhette di identificazione	10
Art. 12 Posizione sul marciapiede	10
Art. 13 Collocazione vietata	10
Art. 14 Collocazione fuori centro abitato	11
Art. 15 Collocazione in centro abitato	12
Art. 16 Pubblicità nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio	12
Art. 17 Stazioni di rifornimento di carburante	13
Art. 18 Installazione di impianti pubblicitari su manufatti ed aree private	13
CAPO III - IMPIANTI DI PUBBLICITA' ESTERNA	14
Art. 19 Definizione di pubblicità esterna	14
Art. 20 Preinsegna	14
Art. 21 Cartello	14
Art. 22 Pubblicità con pannelli luminosi	15
Art. 23 Cartello su aree di verde pubblico in gestione a privati	16
Art. 24 Telo pubblicitario	16
Art. 25 Striscione, locandina, stendardo e bandiera	17
Art. 26 Altri impianti di pubblicità esterna	18
CAPO IV - IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	19
Art. 27 Definizione e caratteristiche degli impianti per le pubbliche affissioni	19
Art. 28 Impianto tipo poster	19
Art. 29 Impianto tipo stendardo	21
Art. 30 Impianto tipo tabella	21
CAPO V - IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO	23
Art. 31 Definizione e collocazione degli Impianti pubblicitari di servizio	23
Art. 32 Impianto pubblicitario su transenna parapetonale	23
Art. 33 Impianto pubblicitario su paline di fermata dei mezzi di trasporto	23
Art. 34 Impianto pubblicitario su pensiline di fermata dei mezzi di trasporto	24
Art. 35 Pubblicità su altri elementi di arredo urbano	24
CAPO VI - GESTIONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	25
Art. 36 Superficie assentita e ripartizione	25
Art. 37 Affissioni effettuate dal servizio comunale	25
Art. 38 Concessione delle superfici pubblicitarie sul suolo pubblico	26



Art. 39 Lotti funzionali	26
CAPO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI	28
Art. 40 Impianti esistenti per le pubbliche affissioni e nuove autorizzazioni	28
Art. 41 Impianti e mezzi pubblicitari abusivi.....	28
Art. 42 Entrata in vigore e varianti al Piano.....	28
ALLEGATO A PUBBLICITA' ESTERNA - CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI	
ALLEGATO B PUBBLICHE AFFISSIONI - CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI	
ALLEGATO C PUBBLICHE AFFISSIONI - SCHEDE DEI LOTTI FUNZIONALI	



CAPO I - DIPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione del Piano

1. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni del Comune di Ragusa (di seguito "Piano") disciplina la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni nel Comune di Ragusa in attuazione del Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni (di seguito "Regolamento").

2. Nel territorio del Comune, la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni realizzate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, sono effettuate in conformità al presente Piano. Un impianto pubblicitario si considera "percepibile dal suolo pubblico" se posto ad una distanza inferiore a 50 metri dal ciglio stradale e comunque chiaramente visibile e percepibile. I mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e propaganda collocati su aree pubbliche o di uso pubblico non visibili dalla strada, non sono assoggettati alle presenti norme.

3. In conformità a quanto dispone la legge 18 marzo 1959, n. 132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie. La collocazione di cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada. Nell'interno dei centri abitati la competenza è del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

5. Nelle aree del Demanio Marittimo Regionale qualsiasi tipo di pubblicità deve essere autorizzata e conforme al vigente Regolamento e al presente Piano.

6. Gli impianti pubblicitari collocati in area di proprietà privata "percepibili dal suolo pubblico", secondo la definizione di cui al precedente comma 2, pur essendo disposti in area privata, sono comunque soggetti al rilascio dell'autorizzazione nel rispetto delle regole e limitazioni previste dalle presenti norme e dal Regolamento.

7. Costituiscono oggetto del Piano le seguenti tipologie pubblicitarie:

- a) Impianti di pubblicità esterna, come definiti e disciplinati al Capo III delle presenti norme
- b) Pubbliche affissioni, come definite e disciplinate al Capo IV delle presenti norme
- c) Impianti pubblicitari di servizio, come definiti e disciplinati al Capo V delle presenti norme

8. Sono esclusi dalle disposizioni del Piano:

- a) le insegne di esercizio, definite come la scritte in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzate e supportate con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nell'area di pertinenza alla stessa;



- b) i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari da esporre a tempo determinato e per brevi periodi, ad eccezione degli impianti di cui all'art.25;
- c) i segnali turistici e di territorio, come definiti e disciplinati dall'art.39 del D. Lgs. 285 del 1992 e s.m.i. e dagli artt. da 127 a 134 del D.P.R. 495 del 1992 e s.m.i., ovvero segnali stradali verticali che forniscono agli utenti della strada informazioni necessarie per l'individuazione di itinerari turistici e di territorio; sono costituiti da una scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli o marchi, realizzato su manufatto bidimensionale, supportato da idonea struttura di sostegno ancorata al suolo;
- d) i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari finalizzati alla valorizzazione e promozione del territorio, indicanti siti d'interesse turistico e culturale, mappe del territorio e servizi di pubblico interesse, installati dal comune o altri enti pubblici.

9. Per tutte le tipologie pubblicitarie non ricomprese tra quelle dei successivi CAPI III, IV e V si rimanda alle disposizioni del Regolamento.

Art. 2 Elaborati di Piano

1. Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

- Norme Tecniche di Attuazione
 - Allegato A Pubblicità esterna - Censimento degli impianti esistenti
 - Allegato B Pubbliche affissioni - Censimento degli impianti esistenti
 - Allegato C Pubbliche affissioni - Schede dei lotti funzionali
- Relazione Tecnica-Illustrativa
- Tavv. 1 Classificazione delle strade e suddivisione in zone omogenee
 - Tav. 1.1 Territorio comunale nord-est scala 1:20.000
 - Tav. 1.2 Territorio comunale sud-ovest scala 1:20.000
- Tavv. 2 Impianti esistenti:
 - Tav. 2.1 Città di Ragusa - Quadro 1 scala 1:2.000
 - Tav. 2.2 Città di Ragusa - Quadro 2 scala 1:2.000
 - Tav. 2.3 Città di Ragusa - Quadro 3 scala 1:2.000
 - Tav. 2.4 Città di Ragusa - Quadro 4 scala 1:2.000
 - Tav. 2.5 Città di Ragusa - Quadro 5 scala 1:2.000
 - Tav. 2.6 Città di Ragusa - Quadro 6 scala 1:2.000
 - Tav. 2.7 Città di Ragusa - Quadro 7 scala 1:2.000
 - Tav. 2.8 Città di Ragusa - Quadro 8 scala 1:2.000
 - Tav. 2.9 Città di Ragusa - Quadro 9 scala 1:2.000
 - Tav. 2.10 Città di Ragusa - Quadro 10 scala 1:2.000
 - Tav. 2.11 Marina di Ragusa - Quadro 11 scala 1:2.000
 - Tav. 2.12 Marina di Ragusa - Quadro 12 scala 1:2.000
- Tavv.3 Impianti di progetto e lotti funzionali
 - Tav. 3.1 Città di Ragusa - Quadro 1 scala 1:2.000
 - Tav. 3.2 Città di Ragusa - Quadro 2 scala 1:2.000



- Tav. 3.3 Città di Ragusa - Quadro 3 scala 1:2.000
- Tav. 3.4 Città di Ragusa - Quadro 4 scala 1:2.000
- Tav. 3.5 Città di Ragusa - Quadro 5 scala 1:2.000
- Tav. 3.6 Città di Ragusa - Quadro 6 scala 1:2.000
- Tav. 3.7 Città di Ragusa - Quadro 7 scala 1:2.000
- Tav. 3.8 Città di Ragusa - Quadro 8 scala 1:2.000
- Tav. 3.9 Città di Ragusa - Quadro 9 scala 1:2.000
- Tav. 3.10 Città di Ragusa - Quadro 10 scala 1:2.000
- Tav. 3.11 Marina di Ragusa - Quadro 11 scala 1:2.000
- Tav. 3.12 Marina di Ragusa - Quadro 12 scala 1:2.000

- Data base degli impianti esistenti e previsti nei seguenti formati: excel, shapefile, xml

Art. 3 Approvazione e aggiornamento del Piano

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale.
2. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa che deve essere illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Art. 4 Responsabile del servizio e rilascio delle autorizzazioni

1. Il responsabile della gestione diretta del servizio è il Dirigente del Settore III, o suo delegato, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio dell'attività gestionale relativa al rilascio, rinnovo ed aggiornamento delle autorizzazioni per l'installazione degli impianti pubblicitari e per l'applicazione di tariffe e canoni, con le modalità stabilite nel Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni.
2. Per gli impianti pubblicitari di cui ai successivi artt. 23, 33 e 34 il responsabile del servizio per il rilascio, rinnovo ed aggiornamento delle autorizzazioni è il Dirigente del Settore V, o suo delegato, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni stabilite dalle presenti norme.

Art. 5 Individuazione del centro abitato e classificazione delle strade

1. Il comune di Ragusa non è dotato di una perimetrazione aggiornata del centro abitato, definito come la parte di territorio inclusa in un perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, individuato cartograficamente ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.. Per le finalità del presente piano viene effettuata pertanto una perimetrazione dei centri abitati di Ragusa e Marina di Ragusa, come riportato negli elaborati cartografici del Piano, che trova efficacia esclusivamente nell'ambito di applicazione del Piano.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Piano, le strade esistenti sono state classificate ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., sulla base delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, come riportato negli elaborati cartografici del Piano.



Art. 6 Suddivisione del territorio in zone omogenee

1. Per le finalità del Piano il territorio comunale è stato ripartito in due ambiti principali (il centro abitato ed il territorio esterno al centro abitato), all'interno dei quali sono individuate zone omogenee, per le quali sono individuate specifiche regole e limitazioni per l'installazione di impianti di pubblicità esterna e di pubbliche affissioni.

2. Zone interne al centro abitato; Comprende le aree urbanizzate della città di Ragusa e Marina di Ragusa, così suddivise:

- a) ZONA A Centri storici. Comprende i centri storici di Ragusa e Marina di Ragusa, che costituiscono zone di pregio e valore storico ambientale e pertanto l'installazione dei mezzi pubblicitari deve assolutamente garantire la tutela ed il rispetto dei valori esistenti; sono individuate due sottozone:
 - Zona A1: comprende l'abitato di Ibla e l'area individuata dall'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità, coincidente con la zona oggetto della L.R. 61/1981.
 - Zona A2: comprende la restante parte del Centro storico di Ragusa e il centro storico di Marina di Ragusa.
- b) ZONA B Aree del centro abitato esterne al centro storico. Sono comprese le aree prevalentemente residenziali Ragusa e Marina di Ragusa. In tale Ambito sarà consentita una maggiore varietà di inserimenti Pubblicitari nel rispetto del decoro urbano.
- c) ZONA C Aree produttive di Ragusa. Sono comprese le aree urbanizzate a destinazione prevalentemente produttiva che si estendono a ridosso del centro abitato di Ragusa, quali le aree industriali ex A.S.I. (che si sviluppano verso sud lungo la Via Achille Grandi e la S.P. 25 Ragusa –Marina Ragusa) e verso ovest, lungo il prolungamento del Viale delle Americhe – Via On. G. Leone (ex S.P.52).

3. Zone esterne al centro abitato; si tratta delle aree extraurbane, con destinazione prevalentemente produttiva o agricola. Tale ambito viene suddiviso in tre sottozone:

- a) ZONA D Territorio extraurbano vincolato. Si tratta delle aree esterne ai centri abitati, comprese le frazioni di Punta Braccetto e S. Giacomo, in cui sono presenti vincoli ambientali, paesaggistici e storico-culturali, quali:
 - Piano Paesaggistico degli Ambiti 15, 16 e 17 della Provincia di Ragusa, per le aree con livello di tutela pari a 2 e 3 ai sensi dell'art.20 delle Norme Tecniche di Attuazione, comprendenti i seguenti vincoli specifici:
 - Vincoli Archeologici art.10 D.lgs. 42/2004 (ex1089/39)
 - D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 134, lett. a) Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ex art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.
 - D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 134, lett. b)
 - D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 134, lett. c)
 - Parco archeologico di Kamarina e Kaucana, per le seguenti zone:
 - Zona A - Aree Demaniali
 - Zona A - Vincolo Diretto
 - Zona B - Fascia di rispetto
 - Riserve Naturali
 - RNSB Foce del Fiume Irmínio



- RNO Pino d'Aleppo
 - RNI Cava Randello
 - Siti della D Direttiva 92/43/CEE "Habitat"
 - ZSC ITA080001 Foce del Fiume Irminio
 - ZSC ITA080006 Cava Randello, Passo Marinaro
 - ZSC ITA080004 Punta Braccetto, C.da Cammarana
 - ZSC ITA080003 Vallata del Fiume Ippari (Pineta di Vittoria)
- b) ZONA E Territorio extraurbano non vincolato. Comprende il restante territorio comunale non ricompreso nelle precedenti categorie.

Art. 7 Disciplina specifica per le zone

1. Nelle Zone A di cui al precedente art.6 comma 2 gli impianti devono essere progettati e collocati in armonia, per forma, materiale e colore, con il contesto architettonico ed urbano con particolare riguardo al decoro e la pubblica fruizione dei beni culturali, secondo i criteri stabiliti nel Piano Particolareggiato del centro storico, ferme restando le disposizioni delle presenti norme e del Regolamento.

2. Nella Zona A1 non sono consentiti:

- a) gli impianti affissionistici tipo poster di cui all'art.28;
- b) i cartelli di cui all'art.21;
- c) i teli pubblicitari di cui all'art.24;
- d) le preinsegne di cui all'art.20;
- e) i pannelli luminosi di cui all'art.22 di natura commerciale
- f) cartelli su transenne parapetonali di cui all'art.32
- g) affissioni di natura commerciale sulle pensiline di cui all'art.34

3. Nella Zona A2 non sono consentiti:

- a) gli impianti affissionistici tipo poster di cui all'art.28;
- b) i teli pubblicitari di cui all'art.24;
- c) i pannelli luminosi di cui all'art.22 di natura commerciale

4. Nella Zona C di cui al precedente art.6 comma 2 lettera c), per le aree interne urbanizzate e la viabilità comunale dell'area industriale ex A.S.I. si applicano, per le finalità del Piano, le disposizioni di cui al successivo art.15.

5. Nella zona D di cui al precedente art.6 comma 3 l'istallazione e lo svolgimento di qualsiasi forma pubblicitaria sono soggetti alle specifiche limitazioni e procedure stabilite da regolamenti, norme o piani sovraordinati, oltre che a nulla osta o parere dell'Ente competente per il vincolo. È comunque vietato l'utilizzo degli impianti fissi tipo "poster" di m 6 x 3 di cui all'art. 28.

6. Nelle Zone D ed E i mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di mq. 6, ridotta a mq. 3 nel caso di collocazione entro la distanza di km. 5 dal cartello di indicazione del Centro Abitato o comunque dal perimetro individuato nel precedente art. 5. Tale disposizione non si applica per gli impianti pubblicitari di cui al successivo art.25.



Art. 8 Beni paesaggistici e storico-culturali e verde pubblico

1. Ai sensi degli artt. 49 e 153 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. è vietato collocare o affiggere cartelli e altri mezzi pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali o in prossimità di essi, ed è vietato collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari nell'ambito ed in prossimità dei beni paesaggistici se non previo nulla osta da parte della competente Autorità. Per "prossimità" ai beni culturali e paesaggistici si intendono tutti i luoghi ai quali la veduta dell'edificio e/o del monumento e/o della componente paesaggistica viene disturbata o interrotta o interferisce (anche parzialmente) con il mezzo pubblicitario.

2. Su edifici ed immobili vincolati ai sensi della ex Legge 1089/39 è vietata la collocazione di qualsiasi impianto pubblicitario, ad eccezione degli impianti temporanei di cui all'art.25, esclusivamente per manifestazioni artistiche, culturali, sportive, turistiche e congressuali di interesse cittadino, con esclusione della pubblicità commerciale.

3. Per tutti gli immobili ed i beni di valore storico, architettonico e archeologico è vietata la collocazione di impianti pubblicitari in un raggio di 50 metri per beni isolati in ambito extraurbano, e di 10 metri per beni in ambito urbano. Tale disposizione non si applica per:

- a) gli impianti temporanei di cui all'art.25 esclusivamente per manifestazioni artistiche, culturali, sportive, turistiche e congressuali di interesse cittadino, con esclusione della pubblicità commerciale;
- b) gli impianti pubblicitari di servizio di cui agli artt.32, 33 e 34;
- c) gli impianti fissi per le pubbliche affissioni di cui agli artt. 37 e 39.

4. Nelle aree comunali destinate a verde e nei parchi urbani è consentita esclusivamente l'istallazione dei seguenti impianti pubblicitari:

- a) cartelli su aree di verde pubblico in gestione ai privati di cui all'art.23;
- b) impianti delle pubbliche affissioni effettuate direttamente dal Comune con tipologia a standardo cui all'art.29;
- c) impianti temporanei di cui all'art.25 esclusivamente per manifestazioni artistiche, culturali, sportive, turistiche e congressuali di interesse cittadino, con esclusione della pubblicità commerciale.



CAPO II - REGOLE GENERALI DI INSTALLAZIONE

Art. 9 Requisiti generali degli impianti

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal Regolamento, dalle presenti norme e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
2. L'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico, senza nuocere al decoro dell'ambiente, alterare elementi architettonici o limitare la visuale di sfondi architettonici, paesistici o il diritto di veduta dei vicini.
3. Gli impianti pubblicitari devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, attraverso periodiche operazioni di manutenzione, e procedendo celermente alla riparazione o sostituzione della struttura in situazioni di deterioramento o danni.
4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
5. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. Sono vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti (Art. 23 c. 1 e c. 11 Codice della Strada).
6. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.
7. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti fissi per le affissioni, posti in opera deve essere in ogni suo punto, ad una quota superiore di m. 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.
8. I mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e propaganda disciplinati dal presente piano, qualora siano ricompresi in zone o edifici oggetto di piani o di studi coordinati di arredo urbano, approvati con specifici atti deliberativi dall'Amministrazione Comunale, devono adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti.

Art. 10 Caratteristiche e collocazione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi non possono avere né luce intermittente, né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli.
2. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori, posti di pronto soccorso e le parafarmacie. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie.
3. Per gli impianti luminosi per luce diretta di cui all'art.21 e all'art.22 collocati in centro abitato, le distanze indicate all'art. 15 comma 1, sono aumentate del 50%. Sono fatti salvi gli impianti già autorizzati alla data di



entrata in vigore del presente Piano, anche in sede di rinnovo dell'autorizzazione, purchè conformi alle norme del codice della strada.

Art. 11 Targhette di identificazione

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle targhe professionali, di esercizio o pubblicitarie, dovrà essere saldamente fissata una targhetta metallica rilasciata dall'Ufficio Preposto (Servizio Impianti Pubblicitari) con il logo del Comune di Ragusa, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- amministrazione rilasciante;
- soggetto titolare e numero telefonico per reperibilità;
- numero dell'autorizzazione;
- coordinate geografiche georeferenziate;
- data di scadenza.

2. La targhetta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

Art. 12 Posizione sul marciapiede

1. È vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali. In ogni caso è obbligatorio che i sostegni delle insegne pubblicitarie poste sui marciapiedi non siano di intralcio per il normale uso del marciapiede da portatori di handicap; deve essere pertanto garantita una larghezza di percorribilità non inferiore a m.1,20 misurata a partire dal margine esterno del marciapiede.

2. Gli impianti pubblicitari collocati su marciapiede devono essere posti in aderenza ai fabbricati o alle recinzioni. In presenza di alberi o elementi verticali di arredo urbano (pali della pubblica illuminazione, muri, filari di alberi, ecc.) gli impianti, ad eccezione dei poster di cui al successivo art.28, possono essere collocati in allineamento ad essi, ferma restando una larghezza di percorribilità di cui al precedente comma 1.

3. Nel centro abitato, la larghezza minima di rispetto di 1,20 m di cui al comma 1 può essere ridotta nel caso di allineamento della struttura ad elementi già esistenti posti a distanza inferiore (costruzioni fisse, muri, filari di alberi, ecc.) purché la nuova collocazione non riduca ulteriormente lo spazio di camminamento e risulti conforme alla normativa sulle barriere architettoniche; tale deroga non si applica agli impianti di tipo poster di cui all'art.28.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle transenne parapedonali di cui al successivo art.32.

Art. 13 Collocazione vietata

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle targhe e delle bacheche, è vietato, fuori ed entro i centri abitati, nei seguenti punti:

- a) lungo ed in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi;
- b) sulle isole di traffico delle intersezione canalizzate;
- c) sulle pertinenze di esercizio delle strade;



- d) in corrispondenza delle intersezioni. In deroga a quanto stabilito sono ammessi gli impianti di arredo urbano costituiti da transenne parapetonali;
- e) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- f) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
- g) sui ponti e sottoponti;
- h) sui cavalcavia e loro rampe;
- i) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento, ad eccezione dei centri abitati, dove questa disposizione non si applica alle transenne parapetonali;
- j) sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
- k) lungo le strade nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico o artistico, salvo quanto previsto al titolo III del regolamento.

2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.

3. Sul territorio comunale è vietato:

- a) l'affissione di manifesti direttamente sui muri di cinta e sui muri degli edifici, compresa l'affissione di necrologi.
- b) l'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario sui muri di cinta dei cimiteri e di ospedali.
- c) l'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario sui sostegni della pubblica illuminazione, su alberi e siepi delle aree pubbliche, sugli impianti per la segnaletica stradale.
- d) l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato al suolo (art. 28 comma 6 del Regolamento).
- e) l'installazione di impianti pubblicitari con manifesti che pubblicizzano Agenzie Funebri e/o Case del Commiato ad una distanza inferiore a 300 metri di Ospedali, Case di Cura e Cliniche.

4. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento di impianti pubblicitari in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi.

Art. 14 Collocazione fuori centro abitato

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi di pubblicità fuori dai centri abitati, salvo quanto previsto dal successivo art.15 comma 2, può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) m. 3 dal limite della carreggiata;
- b) m. 150 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) m. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) m. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) m. 150 prima dei segnali di indicazione;
- f) m. 100 dopo i segnali di indicazione;
- g) m. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- h) m. 300 dalle intersezioni;
- i) m. 200 dagli imbocchi delle gallerie;
- j) m. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.



2. Le distanze indicate al comma 1, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della carreggiata.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle Zone C2, D ed E di cui all'art.6 comma 3.

Art. 15 Collocazione in centro abitato

1. Il posizionamento di cartelli e di mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3 dell'art. 51 del DPR 495/92, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice:

- a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento (categoria D) e le strade urbane di quartiere (categoria E), prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 30 m, lungo le strade locali (categoria F), prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;

2. Il Comune può concedere, motivatamente, deroghe alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari consentendo l'allocazione di manufatti ad una distanza ridotta fino alla metà di quella prevista al comma 1, purché ciò non sia in contrasto con la circolazione stradale e pedonale, e con le esigenze di tutela del patrimonio storico architettonico e paesaggistico. Sono fatte salve le distanze già autorizzate per gli impianti esistenti, compresi quelli comunali, da mantenere anche in fase di eventuale richiesta di rinnovo, fatta eccezione per quelle inerenti ad impianti posizionati in corrispondenza delle intersezioni stradali.

3. Le distanze indicate, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della carreggiata.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle Zone A, B e C di cui all'art.6 commi 1 e 2.

Art. 16 Pubblicità nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

1. Sulle strade di tipo A e B, come definite dall'art. 2 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285, la superficie complessiva dei cartelli e mezzi pubblicitari non deve superare il 1% delle aree occupate dalle stazioni e dalle aree medesime; mentre sulle strade di tipo C ed F, definite come sopra, la superficie non può superare il 5%.

2. Nelle strade di tipo D ed E, come definite dall'art. 2 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 la superficie complessiva non deve superare il 10% delle aree occupate.



3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, inoltre, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di mq. 2 per ogni servizio prestato.

4. Fuori dei centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di un solo cartello pubblicitario delle stazioni di servizio della superficie massima di mq. 3, e deve rispettare la distanza minima di m. 100 da tutti gli altri cartelli.

Art. 17 Stazioni di rifornimento di carburante

1. Fuori dai centri abitati, nelle aree destinate a stazione di rifornimento di carburante, può essere autorizzata la collocazione di cartelli con le medesime modalità di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

2. All'interno dei centri abitati valgono le disposizioni previste dal 4° comma del precedente articolo, ad eccezione della distanza minima da tutti gli altri cartelli che non può essere inferiore a m. 20.

Art. 18 Installazione di impianti pubblicitari su manufatti ed aree private

1. Gli impianti pubblicitari in aree private devono essere conformi ai requisiti tipologici, strutturali, geometrici e di collocazione stabiliti dalle presenti norme.

2. Gli impianti pubblicitari collocati sui fabbricati, anche precari, possono essere installati esclusivamente in aderenza alle pareti cieche per tutta la loro superficie; la percentuale massima della superficie utilizzabile rispetto a quella del prospetto del fabbricato è pari al 40%.

3. È vietata l'installazione di mezzi pubblicitari sulle recinzioni costituite da palizzate, staccionate e simili. L'installazione di mezzi pubblicitari è consentita su recinzioni murarie purché gli impianti siano posti in aderenza al muro per tutta la loro superficie.

4. È vietato installare impianti pubblicitari al di sopra dei tetti degli edifici, piani o spioventi. Non è consentito collocare impianti pubblicitari di qualsiasi genere su fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate, balconi, elementi architettonici in genere caratterizzanti la facciata di edifici anche se non vincolati.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 non si applicano agli impianti temporanei di cui all'art.25, esclusivamente per manifestazioni artistiche, culturali, sportive, turistiche e congressuali di interesse cittadino, con esclusione della pubblicità commerciale.

6. Per l'installazione di impianti per l'affissione di manifesti, come definiti nel successivo art.27 comma 2, su manufatti ed aree private, si applicano le medesime prescrizioni stabilite dagli artt.28, 29 e 30 per le pubbliche affissioni. La superficie massima che può essere assentita per gli impianti affissionistici su area privata è pari al 20% della superficie destinata alle pubbliche affissioni di cui all'art.36 comma 2 lettera c).

7. I mezzi pubblicitari collocati nelle sedi di esercizio di attività commerciali che non sono autorizzati come insegne di esercizio ovvero non rispettano i requisiti delle stesse, sono considerati come impianti di pubblicità esterna, pertanto soggetti alle disposizioni e limitazioni previsti nelle presenti norme.



CAPO III - IMPIANTI DI PUBBLICITA' ESTERNA

Art. 19 Definizione di pubblicità esterna

1. Con il termine "pubblicità esterna" si individuano gli impianti pubblicitari, sia collocati su suolo pubblico sia su suolo privato, utilizzati per la diffusione di messaggi pubblicitari di tipo commerciale o istituzionale e non classificati come insegne di esercizio, di cui all'art. 47 comma 1 D.P.R. 495/92, né come impianti per le pubbliche affissioni.

Art. 20 Preinsegna

1. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

2. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

	ZONA A	ZONA A2	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E
<i>Dimensioni massime (base x altezza)</i>	Non consentito	1 x 0,20 m	1 x 0,20 m	1,50 x 0,30 m	1,50 x 0,30 m	1,50 x 0,30 m
<i>Altezza minima del bordo inferiore dal marciapiede o dalla banchina stradale</i>	Non consentito	1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m
<i>Altezza massima del bordo superiore dal marciapiede o dalla banchina stradale</i>	Non consentito	3 m	3 m	3,50 m	3,50 m	3,50 m
<i>Illuminazione</i>	Non consentito	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna

Art. 21 Cartello

1. Si definisce cartello quel manufatto monofacciale o bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria costituita da uno o due pali (cartello isolato), o sull'esistente (cartello a parete). La superficie del pannello può avere le seguenti dimensioni: 0,6 x 0,9 m o 2 x 1,50.

2. Qualora i segnali turistici e di territorio, nella fattispecie dei segnali di direzione e di localizzazione, per attività industriali, commerciali ed artigianali riportino logo e/o nome dell'attività privata sono considerati impianti di pubblicità esterna e pertanto soggetti alle presenti norme. Qualsiasi fattispecie di segnale che non rientri nei requisiti stabiliti dal D.P.R. 495 del 1992 (artt. 78, 125, 127, 128, 130, 131, 134 e relative figure) sarà



classificato in base alle caratteristiche morfologiche e soggetto alla medesima disciplina di altri impianti pubblicitari.

3. I cartelli isolati devono rispettare i seguenti requisiti geometrici:

	ZONA A1	ZONA A2	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E
<i>Dimensioni massime (base x altezza)</i>	Non consentito	0,60 x 0,90 m	0,60 x 0,90 m	2,50 x 1 m	0,60 x 0,90 m	2,50 x 1 m
<i>Altezza minima del bordo inferiore dal marciapiede o dalla banchina stradale</i>	Non consentito	2 m	2 m	2m	2m	2 m
<i>Altezza massima del bordo superiore dal marciapiede o dalla banchina stradale</i>	Non consentito	4 mq	4 m	6 m	4 m	6 m
<i>Profondità massima del pannello</i>	Non consentito	15 cm	15 cm	30 cm	15 cm	30 cm
<i>Illuminazione</i>	Non consentito	Nessuna	Diretta e indiretta	Diretta e indiretta	Diretta e indiretta	Diretta e indiretta

4. I cartelli a parete devono essere posti in aderenza alla struttura per tutta la superficie e devono rispettare i seguenti requisiti geometrici:

	ZONA A1	ZONA A2	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E
<i>Superficie massima del pannello espositivo</i>	Non consentito	0,60 x 0,90 m	0,60 x 0,90 m	2,50 x 1 m	0,60 x 0,90 m	2,50 x 1 m
<i>Altezza minima del bordo inferiore dal marciapiede o dalla banchina stradale</i>	Non consentito	2 m	2 m	2m	2m	2 m
<i>Altezza massima del bordo superiore dal marciapiede o dalla banchina stradale</i>	Non consentito	4 mq	4 m	6 m	4 m	6 m
<i>Profondità massima del pannello</i>	Non consentito	15 cm	15 cm	30 cm	15 cm	30 cm
<i>Superficie massima rispetto alla superficie della facciata</i>	Non consentito	-	40%	40%	Non consentito	40 %
<i>Illuminazione</i>	Non consentito	Nessuna	Indiretta	Indiretta	Non consentito	Indiretta

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 non si applicano agli impianti esistenti autorizzati, anche in fase di eventuale richiesta di rinnovo.

6. La superficie massima che può essere assentita per l'installazione di cartelli, siano essi su suolo pubblico o privato, è pari al 4% della superficie destinata alle pubbliche affissioni di cui all'art.36 comma 2 lettera c).

Art. 22 Pubblicità con pannelli luminosi

1. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratteristiche dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa.



2. Il pannello luminoso è vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno o a parete, caratterizzato dalla presenza di un cassonetto specificamente realizzato per la diffusione di messaggi variabili. I pannelli a parete devono essere posti in aderenza alla struttura per tutta la superficie.

3. I pannelli luminosi possono avere una superficie massima di 6 mq e devono essere installati in posizione parallela rispetto al senso di marcia. Sono fatti salvi quelli già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente Piano, anche in sede di rinnovo dell'autorizzazione, purchè conformi con le norme del Codice della Strada.

4. I pannelli luminosi devono rispettare i seguenti requisiti geometrici:

	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E
<i>Superficie massima del pannello espositivo</i>	Non consentito	6 mq	6 mq	Non consentito	6 mq
<i>Altezza minima del bordo inferiore dal marciapiede o dalla banchina stradale</i>	Non consentito	1,5 m	1,5 m	Non consentito	1,5 m
<i>Altezza massima del bordo superiore dal marciapiede o dalla banchina stradale</i>	Non consentito	4 m	6 m	Non consentito	6 m
<i>Profondità massima del pannello</i>	Non consentito	30 cm	30 cm	Non consentito	30 cm

5. Sono esclusi dalle disposizioni del presente articolo gli impianti comunali di informazione istituzionale.

Art. 23 Cartello su aree di verde pubblico in gestione a privati

1. Impianto pubblicitario a messaggio fisso monofacciale o bifacciale, costituito da una struttura su pali su cui è collocato il pannello espositivo, installato su aree di verde pubblico, quali rotatorie, aiuole e giardini pubblici. Il messaggio pubblicitario esposto è riservato esclusivamente alle attività economiche che gestiscono e finanziano le relative aree a verde pubblico.

2. Ai sensi della L. n. 156 del 9 novembre 2021, al centro delle rotatorie nelle quali vi è un'area verde, la cui manutenzione è affidata a titolo gratuito a società private o ad altri enti, è consentita l'installazione di un cartello indicante il nome dell'impresa o ente affidatari del servizio di manutenzione del verde. L'impianto deve essere fissato al suolo e avere dimensioni non superiori a 40 cm per lato.

Art. 24 Telo pubblicitario

1. Si definisce telo pubblicitario l'impianto pubblicitario monofacciale consistente in un manufatto bidimensionale costituito da materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità e sostenuto da una struttura rigida, posizionato per tutta la superficie su fronti ciechi di fabbricati urbani, finalizzato all'esposizione di messaggi commerciali, ferme restando le disposizioni di cui al precedente art. 18.

2. La percentuale massima della superficie utilizzabile a fini pubblicitari rispetto a quella del prospetto del fabbricato è pari al 40%.

3. Il telo deve essere composto da materiali ignifughi e microforati in maniera da resistere al forte vento e condizioni climatiche avverse.



4. È vietato apporre teli pubblicitari su recinzioni, anche murarie, palizzate, staccionate e simili.

5. I teli pubblicitari devono rispettare i seguenti requisiti geometrici:

	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E
<i>Superficie massima del pannello espositivo</i>	Non consentito	18 mq	18 mq	Non consentito	18 mq
<i>Altezza minima del bordo inferiore dal marciapiede o dalla banchina stradale</i>	Non consentito	2 m	2 m	Non consentito	2 m
<i>Altezza massima del bordo superiore dal marciapiede o dalla banchina stradale</i>	Non consentito	10 m	10 m	Non consentito	10 m
<i>Superficie massima rispetto alla superficie della facciata</i>	Non consentito	40%	40%	Non consentito	40 %
<i>Illuminazione</i>	Non consentito	Indiretta	Indiretta	Non consentito	Indiretta

Art. 25 Striscione, locandina, stendardo e bandiera

1. Si considera striscione, locandina, stendardo e bandiera l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli artistici, culturali, sportivi, turistici e congressuali di interesse cittadino. Può essere luminoso per luce indiretta.

2. L'esposizione di striscioni, locandine, stendardi e bandiere è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltretutto durante la settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso.

3. Oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre il marchio e la denominazione di enti, associazioni, ditte o *sponsors* in generale.

4. Tutti gli impianti devono essere realizzati secondo requisiti che garantiscano la sicurezza, l'affidabilità e la solidità e quindi devono resistere agli agenti atmosferici e non presentare elementi che possano favorire infortuni come punte sporgenti, parti taglienti o cavi non saldamente fissati; in particolare devono essere utilizzati materiali ignifughi e microforati per resistere all'azione del vento.

5. Le distanze dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari sono così ridotte:

- a) Fuori centro abitato: m. 100;
- b) Centro Abitato: m. 25.

6. La collocazione di bandiere può avvenire solo su suolo privato, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 30, comma 5, del Regolamento, in riferimento alle distanze da rispettare.

7. Non è consentito ancorare striscioni, locandine o stendardi alle alberature, sulla segnaletica stradale e sui pali dell'illuminazione pubblica.

8. Si definisce stendardo l'impianto monofacciale o bifacciale, realizzato in materiale privo di rigidità mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, dotato di opportuni agganci per



la sospensione e la tesatura. Gli striscioni possono essere collocati su palo o su edifici. Gli standardi devono rispettare i seguenti requisiti geometrici:

	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E
<i>Superficie massima</i>	6mq	10 mq	10 mq	6mq	10 mq
<i>Altezza minima dal piano della carreggiata (se posizionati al di sopra della carreggiata)</i>	5,10 m	5,10 m	5,10 m	5,10 m	5,10 m
<i>Illuminazione</i>	Indiretta	Indiretta	Indiretta	Indiretta	Indiretta
<i>Distanza da altri impianti pubblicitari</i>	25 m	25 m	25 m	100 m	100 m

9. Si definisce striscione l'impianto monofacciale o bifacciale realizzato in materiale privo di rigidità, che può essere collocato in posizione trasversale rispetto alla sede stradale. L'installazione di striscioni installati trasversalmente alla sede stradale viene effettuata per mezzo di cavi di fissaggio a parete o idonei supporti in posizione tale da non costituire intralcio o pericolo per la circolazione veicolare e pedonale. Gli striscioni devono rispettare i seguenti requisiti geometrici:

	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E
<i>Superficie massima</i>	10 mq	10 mq	10 mq	10 mq	10 mq
<i>Dimensione massima della base</i>	10 m	15 m	15 m	10 m	15 m
<i>Dimensione massima dell'altezza</i>	1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m
<i>Altezza minima dal piano della carreggiata (se posizionati al di sopra della carreggiata)</i>	5,10 m	5,10 m	6 m	6 m	6 m
<i>Illuminazione</i>	Indiretta	Indiretta	Indiretta	Indiretta	Indiretta
<i>Distanza da altri impianti pubblicitari</i>	25 m	25 m	25 m	100 m	100 m

Art. 26 Altri impianti di pubblicità esterna

1. Targa pubblicitaria: è definita come la targa di esercizio, se ne discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività, o dalle relative pertinenze accessorie. Le targhe pubblicitarie possono avere dimensioni massime di cm. 50 x 50. Sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico. In tal caso è ammessa una sola targa pubblicitaria per senso di marcia.

2. bacheca: si intendono vetrinette con frontale apribile, o a giorno, installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate alla esposizione di quotidiani, periodici, informazioni cinematografiche e di spettacolo, o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie; nonché all'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi;

3. Tende: si intendono i manufatti mobili o semimobili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi;

4. Vetrofania: si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.



CAPO IV - IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 27 Definizione e caratteristiche degli impianti per le pubbliche affissioni

1. Sotto la denominazione di pubbliche affissioni è compresa l'esposizione nell'ambito del territorio comunale di manifesti di qualunque materia costituiti, esposti a cura del Comune o società concessionaria del servizio, negli appositi spazi ad essi riservati.
2. Si considera manifesto l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari.
3. L'affissione di manifesti, avvisi e fotografie su suolo pubblico è consentita negli impianti fissi per le affissioni individuati nel presente Piano ed è vietata in ogni luogo al di fuori degli spazi preordinati.
4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
 - a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
 - b) standardi porta manifesti;
 - c) posters per l'affissione di manifesti;
 - d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
 - e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
 - f) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
 - g) da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal Regolamento e dalle presenti norme
5. Gli impianti fissi per le pubbliche affissioni sono distinti nelle seguenti tipologie:
 - a) impianto tipo "poster": impianto a muro o collocato a terra con supporti propri mono o bifacciale, (dimensioni m. 6x3);
 - b) Impianto tipo "standardo": impianto bifacciale collocato a terra su supporto proprio montato sia orizzontalmente (dimensioni cm. 200 x 140), che verticalmente, (dimensioni cm. 140 x 200);
 - c) Impianto tipo "tabella": cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato al muro, di dimensioni uguali o multiple di cm. 70 x 100.

Art. 28 Impianto tipo poster

1. Gli impianti per affissioni "*tipo poster*" sono costituiti principalmente da un pannello dalle dimensioni standard di m. 6x3 racchiuso da una cornice in materiale plastico o metallico, di colore e forma da determinarsi in funzione delle caratteristiche dei luoghi e dell'ambiente circostante; gli impianti pubblicitari tipo poster possono essere:



- a) Poster su pali: impianto monofacciale o bifacciale collocato su pali di sostegno vincolati al terreno. il pannello e la cornice sono sostenuti da due montanti (con coloritura diversa dalle cornici), vincolati al suolo, tale da configurarsi complessivamente come un corpo scatolare chiuso ai lati, oltre che sul lato non utilizzato.
- b) Poster a parete: impianto monofacciale posto, attraverso una idonea struttura di sostegno, sulla facciata di fabbricati e strutture murarie.

2. Il pannello espositivo non può essere sporgente rispetto alla struttura di sostegno.

3. Gli impianti pubblicitari tipo poster non possono essere posti uno sopra l'altro, né essere installati contigui tali da formare un unico impianto della superficie superiore a quella prevista e comunque posti tra loro a distanza non inferiore a m 12,50.

4. Gli impianti pubblicitari tipo poster su pali di cui al precedente comma 1 lettera a) devono rispettare i seguenti requisiti geometrici:

	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E
<i>Superficie massima del pannello espositivo</i>	Non consentito	18 mq	18 mq	Non consentito	Non consentito
<i>Altezza minima del bordo inferiore dal marciapiede o dalla banchina stradale</i>	Non consentito	1 m	1,5 m	Non consentito	Non consentito
<i>Altezza massima del bordo superiore dal marciapiede o dalla banchina stradale</i>	Non consentito	6 m	6 m	Non consentito	Non consentito
<i>Profondità massima del pannello</i>	Non consentito	30 cm	30 cm	Non consentito	Non consentito
<i>Illuminazione</i>	Non consentito	Indiretta	Indiretta	Non consentito	Non consentito

5. Gli impianti pubblicitari tipo poster a parete di cui al precedente comma 1 lettera b) devono essere posti in aderenza alla parete per tutta la superficie e devono rispettare i seguenti requisiti geometrici:

	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E
<i>Superficie massima del pannello espositivo</i>	Non consentito	18 mq	18 mq	Non consentito	Non consentito
<i>Altezza minima del bordo inferiore dal marciapiede o dalla banchina stradale</i>	Non consentito	3 m	3 m	Non consentito	Non consentito
<i>Altezza massima del bordo superiore dal marciapiede o dalla banchina stradale</i>	Non consentito	7 m	7 m	Non consentito	Non consentito
<i>Profondità massima del pannello</i>	Non consentito	15 cm	15 cm	Non consentito	Non consentito
<i>Illuminazione</i>	Non consentito	Indiretta	Indiretta	Non consentito	Non consentito

**Art. 29 Impianto tipo standardo**

1. Gli impianti fissi "*tipo standardo*" sono quegli impianti la cui struttura di sostegno è realizzata con profilato metallico a sezione circolare senza discontinuità superiore in modo da conferire all'insieme un maggiore grado di stabilità laterale, opportunamente verniciata con colore da determinare anche in rapporto al luogo in cui essa viene installata.
2. Il pannello riportante il messaggio pubblicitario delle dimensioni standard di cm. 140 x 200 o 200 x 140 fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti dovrà essere realizzato con materiale durevole e non ossidabile sufficientemente rigido e rifinito ai bordi con cornici in profilato di alluminio non verniciato. Il tutto dovrà essere facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto in loco. Sono fatti salvi gli impianti esistenti per le affissioni dirette del Comune individuati negli elaborati di Piano.
3. Gli impianti pubblicitari tipo standardo non possono essere posti uno sopra l'altro, né essere installati contigui tali da formare un unico impianto della superficie superiore a quella prevista. Il pannello espositivo non può essere sporgente rispetto alla struttura di sostegno.
4. Gli impianti pubblicitari tipo standardo devono rispettare i seguenti requisiti geometrici:

	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E
<i>Superficie massima del pannello espositivo</i>	2,8 mq	2,8 mq	2,8 mq	Non consentito	2,8 mq
<i>Altezza minima del bordo inferiore dal marciapiede o dalla banchina stradale</i>	0,80 m	1 m	1,5 m	Non consentito	1,5 m
<i>Altezza massima del bordo superiore dal marciapiede o dalla banchina stradale</i>	3 m	4 m	5 m	Non consentito	5 m
<i>Profondità massima del pannello</i>	20 cm	20 cm	20 cm	Non consentito	20 cm
<i>Illuminazione</i>	Nessuna	Indiretta	Indiretta	Non consentito	Indiretta

5. Nella zona A di cui all'art.6 comma 2 gli impianti tipo "standardo" sono realizzati con struttura portante in tubo di acciaio a sezione circolare verniciato color grafite opaco, la cui intelaiatura è completata da un traverso dello stesso tipo collegato ai montanti; nel pannello per l'affissione, da realizzarsi con materiale durevole, è possibile altresì impiegarsi una cornice in metallo, di adeguata sezione. L'impianto deve inoltre essere completato da una tabella bifacciale con funzione di contenimento del numero identificativo dello stesso. Le dimensioni massime consentite sono ml. 1,40 x 2,00.

Art. 30 Impianto tipo tabella

1. Gli impianti fissi "*tipo tabella*" sono impianti monofacciali collocati a muro sulle facciate degli edifici o su altri manufatti, individuati e delimitati da una cornice, di dimensioni uguali o multiple di cm. 70 x 100.
2. Gli impianti pubblicitari tipo tabella devono essere posti in aderenza alla parete per tutta la superficie e devono rispettare i seguenti requisiti geometrici:



	<i>ZONA A</i>	<i>ZONA B</i>	<i>ZONA C</i>	<i>ZONA D</i>	<i>ZONA E</i>
<i>Superficie massima del pannello espositivo</i>	Non consentito	18 mq	18 mq	Non consentito	Non consentito
<i>Altezza minima del bordo inferiore dal marciapiede o dalla banchina stradale</i>	Non consentito	3 m	3 m	Non consentito	Non consentito
<i>Altezza massima del bordo superiore dal marciapiede o dalla banchina stradale</i>	Non consentito	7 m	7 m	Non consentito	Non consentito
<i>Profondità massima del pannello</i>	Non consentito	15 cm	15 cm	Non consentito	Non consentito
<i>Illuminazione</i>	Non consentito	Indiretta	Indiretta	Non consentito	Non consentito



CAPO V - IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO

Art. 31 Definizione e collocazione degli Impianti pubblicitari di servizio

1. Si definisce «impianto pubblicitario di servizio» qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
2. Lungo le strade e in prossimità di esse è ammessa l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per i rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche, rastrelliere ed altre, purché siano rispettate le distanze minime previste per la collocazione di impianti pubblicitari fuori ed entro i centri abitati, ad eccezione dei casi in cui la superficie di esposizione sia inferiore ad mq. 1,00.
3. In deroga la pubblicità posta sulle paline e sulle pareti delle pensiline poste in corrispondenza delle fermate del trasporto pubblico locale non deve rispettare le distanze minime da altri impianti pubblicitari.
4. Tutti gli impianti pubblicitari di servizio dovranno essere collocati in modo da non interferire con il normale traffico veicolare, pedonale e/o ciclabile.

Art. 32 Impianto pubblicitario su transenna parapetonale

1. Si definisce impianto pubblicitario su transenna parapetonale l'impianto pubblicitario a messaggio fisso monofacciale o bifacciale, costituito da un pannello espositivo collocato sulle transenne di protezione dei pedoni installate su suolo pubblico.
2. Fermi restando gli impianti già esistenti, nei nuovi impianti il pannello espositivo dovrà essere contenuto nella dimensione massima di 1,00 x 0,80 m.
3. Per le transenne parapetonali è consentita la collocazione a cm 30 dal ciglio del marciapiede; dovrà essere comunque garantita una larghezza di transito pedonale di almeno 1,20 m.
4. La collocazione delle transenne può avvenire anche in corrispondenza delle intersezioni sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del Codice della Strada.

Art. 33 Impianto pubblicitario su paline di fermata dei mezzi di trasporto

1. Si definisce impianto pubblicitario su palina l'impianto affissionistico, mono o bifacciale, collocato sulle paline finalizzate alla segnalazione ed informazione sulle fermate e sugli orari dei servizi di trasporto pubblico.
2. Gli impianti pubblicitari su paline di cui precedente comma 1 devono rispettare i seguenti requisiti geometrici:

	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E
<i>Superficie massima del pannello espositivo</i>	1 mq	1,5 mq	1.5 mq	1 mq	1,5 mq



<i>Altezza minima del bordo inferiore dal marciapiede o dalla banchina stradale</i>	2,20 m	2,20 m	2,20 m	2,20 m	2,20 m
<i>Altezza massima del bordo superiore dal marciapiede o dalla banchina stradale</i>	3,5 m	3,5 m	3,5 m	3,5 m	3,5 m
<i>Illuminazione</i>	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna
<i>Distanza da altri impianti pubblicitari</i>	Non prevista	Non prevista	Non prevista	Non prevista	Non prevista

Art. 34 Impianto pubblicitario su pensiline di fermata dei mezzi di trasporto

1. Si definisce impianto pubblicitario su pensilina l'impianto affissionistico, mono o bifacciale integrato con le pensiline di attesa mezzi pubblici (avente quale scopo principale quello di proteggere l'utenza in attesa alle fermate) ad essa rigidamente vincolato.
2. La pubblicità sulle pensiline può essere effettuata attraverso l'inserimento di pannelli rigidi mono o bifacciali.

Art. 35 Pubblicità su altri elementi di arredo urbano

1. La possibilità di installare impianti pubblicitari su elementi di arredo urbano diversi da quelli descritti nei precedenti articoli (quali cestini, panchine, porta-biciclette, orologi, barometri, fioriere e simili) e le relative caratteristiche geometriche e di posizionamento saranno stabilite di volta in volta sulla base di studi progettuali di dettaglio, finalizzati al miglioramento della qualità ed alla tutela del decoro urbano.



CAPO VI - GESTIONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 36 Superficie assentita e ripartizione

1. Il piano individua le posizioni per il collocamento sulle aree pubbliche, degli impianti destinati all'affissione di manifesti, sia quelli destinati al pubblico servizio che quelli da assegnare in concessione a soggetti privati.
2. La superficie complessiva degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in mq. 6.500, ripartita secondo i seguenti valori massimi:
 - a) mq. 900, pari al 15% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuata dal servizio comunale;
 - b) mq. 900, pari al 15% è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuata dal servizio comunale;
 - c) mq. 4.700, pari al 70% è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia appaltato.
3. La ripartizione degli spazi di cui comma 2 può essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.
4. La superficie per le affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati di cui al precedente comma 2 lettera c) viene ripartita come segue:
 - a) Affissioni su impianti per le pubbliche affissioni di tipo poster o standardo di cui agli artt. 28 e 29: 4.100 mq
 - b) Affissioni su impianti pubblicitari di servizio di cui agli artt. 33 e 34: 600 mq

Art. 37 Affissioni effettuate dal servizio comunale

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, come previsti all'art. 31 del Regolamento di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economica sono quelli pubblicati dal Comune. La collocazione degli impianti deve essere idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
3. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art. 36 comma 2 lettera b) nei limiti della capienza degli stessi. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.



4. Gli impianti per le affissioni effettuate dal servizio comunale possono essere installati in deroga alle misure di cui agli articoli 28, 29 e 30, alle distanze di cui all'art.15 comma 1, ferme restando le disposizioni per le zone di cui all'art.7 e previo parere dei degli uffici comunali competenti e di altri Enti pubblici, laddove richiesto.

5. Resta nella facoltà del Comune la possibilità di convertire gli impianti tipo standardo esistenti in impianti tipo poster, ferme restando le disposizioni per le zone di cui all'art.7.

6. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi la Giunta, su proposta del Dirigente Competente, può disporre la temporanea deroga, per non più di 3 mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dall' art. 36 comma 2 lettere a) e b). Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalità prestabilite. Qualora nel proseguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

Art. 38 Concessione delle superfici pubblicitarie sul suolo pubblico

1. Il Comune di Ragusa provvederà ad assegnare in regime di concessione le superfici di cui al precedente art. 36 comma 2 lettera c), suddivise in lotti funzionali ed omogenei, di cui al successivo art. 39.

2. La concessione prevederà il diritto di esercitare attività pubblicitaria e sarà a titolo oneroso previa attivazione di procedura aperta di evidenza pubblica ai sensi del vigente Codice dei Contratti. L'oggetto dell'affidamento riguarda l'assegnazione delle superfici pubblicitarie sul suolo pubblico nei limiti di numero, tipologia e superficie fissati dal presente Piano. I lotti verranno assegnati all'impresa che presenti l'offerta economica più vantaggiosa secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara.

3. L'installazione degli impianti pubblicitari rimane a totale carico e spese del concessionario, tenendo esente il Comune da ogni responsabilità.

4. Le imprese potranno concorrere per tutti i lotti funzionali ma non potranno essere titolari di più di un lotto.

5. Il Comune si riserva di chiedere in qualsiasi momento lo spostamento degli impianti assegnati in concessione per sopravvenute esigenze di sicurezza stradale, realizzazione di opere, urbanizzazioni, nuova edificazione o di ogni altra causa che possa determinare la necessità di una variazione nella localizzazione degli impianti, secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara.

Art. 39 Lotti funzionali

1. Coerentemente con quanto disposto dall'art. 56 del Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni sono stati individuati i lotti funzionali per gli impianti destinati alle pubbliche affissioni, di seguito indicati:

Lotto	Superficie pubblicitaria
Lotto 1	1.000 mq
Lotto 2	1.000 mq
Lotto 3	700 mq
Lotto 4	700 mq



Lotto 5	350 mq
Lotto 6	350 mq
Lotto 7 – Impianti pubblicitari di servizio (paline e pensiline)	600 mq
Totale	4.700 mq

2. La collocazione degli impianti per ciascun lotto, ad eccezione del lotto 7, è riportata negli elaborati cartografici del Piano (Tavole 3); le caratteristiche specifiche degli impianti oggetto dei lotti di cui al precedente comma sono specificate nell'Allegato C alle presenti norme, in cui sono riportati i seguenti dati:

- a) tipologia e destinazione dell'impianto
- b) ubicazione (coordinate WGS84)
- c) numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione (Id)

3. La posizione di ciascun impianto individuata nelle tavole di Piano potrà essere adeguata al fine del rispetto delle distanze di cui all'art.15, e di un corretto inserimento nel contesto urbano rispetto alla presenza di accessi, alberature, segnaletica stradale ed alla fruibilità dei luoghi.

4. Resta nella facoltà del concessionario, nel rispetto delle disposizioni individuate nelle presenti norme, proporre:

- a) la modifica dell'ubicazione dell'impianto;
- b) l'adeguamento alle dimensioni massime consentite per la tipologia di impianto, ovvero per gli Impianti "tipo poster" di cui all'art. 28 e per gli Impianti "tipo standard" di cui all'art. 29, purchè venga rispettata la superficie complessiva illustrata nella tabella di cui al comma 1, a cui viene applicata una tolleranza massima pari a 2 mq.

5. Le modifiche di cui al precedente comma saranno valutate ed approvate con atto formale dal Responsabile del Servizio di cui all'art.4.



CAPO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 Impianti esistenti per le pubbliche affissioni e nuove autorizzazioni

1. Per gli impianti affissionistici di cui al Capo IV, dalla data di entrata in vigore del Piano potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni, o rinnovo di quelle esistenti, nel rispetto del limite di cui all'art. 36 comma 4 lett. a), con validità fino all'aggiudicazione dei lotti di cui all'art.39, previa verifica della regolarità tributaria, intesa come regolare versamento di tutti i tributi comunali dovuti, e dell'assenza di contenzioso nei confronti del Comune di Ragusa da parte dell'istante.
2. Tutti gli impianti affissionistici privati collocati su suolo pubblico dovranno essere rimossi ad avvenuta individuazione degli aggiudicatari dei lotti di cui al precedente art. 39.
3. Su suolo privato potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni per impianti affissionistici, o rinnovo di quelle esistenti, solo se compatibili con le disposizioni delle presenti norme, previa verifica della regolarità tributaria, intesa come regolare versamento di tutti i tributi comunali dovuti, e dell'assenza di contenzioso nei confronti del Comune di Ragusa da parte dell'istante.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le affissioni sugli impianti pubblicitari di servizio di cui agli artt. 33 e 34.

Art. 41 Impianti e mezzi pubblicitari abusivi

1. Sono considerati abusivi gli impianti ed i mezzi pubblicitari, siano essi collocati su suolo pubblico o su suolo privato:
 - a) installati violando le disposizioni stabilite dalle leggi, dal Regolamento e dalle presenti Norme;
 - b) non autorizzati preventivamente o difformi per collocazione e/o caratteristiche strutturali rispetto alle prescrizioni previste nell'autorizzazione;
 - c) in assenza del pagamento del Canone Unico Patrimoniale;
 - d) installati in aree sottoposte a vincoli in assenza di parere dell'Ente di competenza o di qualsiasi altro atto endoprocedimentale stabilito dalla legge.
2. Per gli impianti di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al Titolo III ed al Titolo VII del Regolamento.

Art. 42 Entrata in vigore e varianti al Piano

1. Il presente Piano entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Per quanto non previsto dalle presenti norme, si rimanda al Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni, al Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, di cui al D.Lgs 285 del 30/04/1992 e s.m.i., alle norme di legge e regolamenti applicabili in materia.
3. Non costituiscono variante al Piano gli errori materiali che riguardano la collocazione o la superficie degli impianti.